

REGIONE	ABRUZZO	ABRUZZO EXTRAFUS	BASILICATA	BOLZANO	CALABRIA	CAMPANIA
LEGGE	Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 46	L.R. 22 agosto 2022, n. 25	L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 <i>Legge aggiornata e coordinata con:</i> L.R. 17 aprile 2015, n. 16	Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9	L.R. 18 maggio 2017, n. 19	L.R. 15 giugno 2007, n.6 <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i>
5. FESTIVAL	nessun riferimento	Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) Tra i beneficiari dei contributi rientrano le attività teatrali di realizzazione di festival e rassegne (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).	nessun riferimento	Art. 1 (Finalità) La legge non menziona festival (usa il termine rassegne solo fra le attività cinematografiche), ma probabilmente considera questa modalità operativa fra le “manifestazioni culturali di interesse provinciale”.	TITOLO II (Interventi a sostegno del sistema teatrale regionale calabrese) Art. 3 (Ambiti di intervento) Art. 7 (Festival) Festival e rassegne sono citati fra gli ambiti di intervento e ai festival è dedicato un articolo: possono essere concessi finanziamenti a soggetti pubblici o privati per l’organizzazione di festival di particolare rilievo nazionale e internazionale che contribuiscano “all’integrazione del teatro con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale”. La descrizione è mutuata dalla normativa nazionale -pluralità di spettacoli, unitario progetto culturale- e i requisiti sono durata di almeno cinque giorni e non più di sessanta, ambito territoriale definito, supporto di almeno un ente pubblico, direzione qualificata e in esclusiva, almeno nove spettacoli di cui almeno un terzo in prima nazionale, e almeno una produzione.	Nessun riferimento* * Nel settore si segnala tuttavia un soggetto particolarmente rilevante e partecipato (con legge e finanziamento ad hoc) Campania Teatro Festiva, già Napoli Teatro Festival, gestito dalla Fondazione Campania dei Festival. La Fondazione Campania dei Festival in maniera permanente, produce, promuove e amministra un articolato sistema di progetti finalizzati a: valorizzazione dei beni culturali, inclusione sociale, formazione, con un approccio multidisciplinare. La Fondazione Campania dei Festival è ente in house providing della Regione Campania ed è riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
REGIONE	EMILIA-ROMAGNA	FRIULI VENEZIA-GIULIA	LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE
LEGGE	L.R. 5 luglio 1999 n. 13	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16	L.R. 29 Dicembre 2014, n. 15	L.R. 31 ottobre 2006, n. 34	Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25	L.R. 3 aprile 2009, n.11
5. FESTIVAL	nessun riferimento	TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) La Regione FVG finanzia annualmente progetti triennali di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza e della multidisciplinarietà. Sono definite tramite regolamento regionale * le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e di selezione dei progetti. La Regione individua in Mittelfest un festival di particolare rilevanza (vedi anche campo 2.B Attività partecipate) per l’attività che svolge nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare. Nel quadro della legge, la Regione dispone a suo favore un finanziamento annuo, per attività “collaterali” (integrative quindi del finanziamento istituzionale) a fronte di particolari piani di intervento annuali. *7 dicembre 2016 n. 2387	CAPO II (Spettacolo dal vivo e promozione culturale) Art. 3 (Spettacolo dal vivo) Art. 5 (Spazi per lo spettacolo dal vivo) Art. 7 (Fondazioni e associazioni di rilevanza statale o regionale) Art 9. (Albo regionale dei festival del folklore) La Regione sostiene lo sviluppo di festival e rassegne e gli spazi che promuovano la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico e museale sul territorio regionale. Fra gli enti partecipati è indicata la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, la cui attività è riconducibile prevalentemente all’organizzazione di un festival internazionale metropolitano. L'intero Articolo 9 è dedicato ai festival del folklore (vedi campo 2.C Riconoscimento) , settore cui la legge dedica particolare attenzione.	CAPO I (Principi e finalità) Art. 2. (Funzioni della Regione) I festival sono nominati nella legge come uno degli strumenti per la promozione delle attività teatrali e musicali dialettali (utili alla conservazione e diffusione delle lingue e delle parlate liguri).	TITOLO V (Attività culturali) Art. 26 (Promozione educativa e culturale) Non è previsto un articolo dedicato ai festival, ma sono menzionati fra le forme attraverso cui si realizza e si promuove l’attività culturale.	nessun riferimento

REGIONE	MOLISE	PIEMONTE	PUGLIA	SARDEGNA	SICILIA
LEGGE	L.R. 12 gennaio 2000, n.5	L.R. 1 agosto 2018 n. 11	L.R. 29 aprile 2004, n. 6	L.R. 6 dicembre 2006, n.18	L.R. 5 dicembre 2007, n. 25
5. FESTIVAL	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Beni, istituti, luoghi della cultura, libro e lettura, attività culturali e di spettacolo)</p> <p>CAPO III (Promozione del libro e della lettura)</p> <p>Art. 27 (Promozione del libro e della lettura)</p> <p>CAPO IV (Attività culturali e di spettacolo)</p> <p>Art. 31 (Spettacolo dal vivo)</p> <p>Art. 33 (Cinema, audiovisivo e multimedialità)</p> <p>Non c'è un articolo dedicato ai festival, ma sono menzionati in diversi articoli. Nel quadro della Promozione del libro e della lettura la Regione sostiene festival letterari di interesse regionali e nazionale come il Salone Internazionale del libro di Torino. Per quanto riguarda lo Spettacolo dal vivo, rassegne e festival favoriscono il confronto, la produzione contemporanea contribuiscono alla valorizzazione dei territori anche in chiave turistica, dei territori. Funzione comunque hai festival di Cinema che la Regione considera anche "occasioni di conoscenza del repertorio e della storia del cinema e di confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche".</p>	<p>Art. 4 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>Festival e rassegne sono compresi fra le attività da sostenere anche in collegamento con "la promozione dell'identità culturale pugliese"</p>	<p>Art. 8 (Tipologie dell'intervento regionale)</p> <p>I festival vengono citati nell'art.8, comma 1, lettera d e sono tra le linee di finanziamento della legge.</p>	<p>TITOLO I (Principi generali)</p> <p>Art 2 (Attività pubbliche per il teatro)</p> <p>TITOLO II (Programmazione degli interventi)</p> <p>Art 7 (Altre forme di intervento)</p> <p>Art 8 (Convenzioni)</p> <p>Art 11 (Teatro di figura)</p> <p>TITOLO III (Ordinamento regionale delle attività teatrali)</p> <p>Art 17 (Accademia di arte del dramma antico)</p> <p>I festival sono citati in diversi articoli (2, 7, 8, 11 e 17).</p> <p>All'Art 2 (Attività pubbliche per il teatro) viene indicato il raccordo di attività di spettacolo con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e turistiche anche attraverso l'organizzazione di festival e rassegne.</p> <p>All'Art 7, tra le Altre forme di intervento, viene indicato il finanziamento di festival e rassegne nel territorio della Regione da parte di organismi siciliani.</p> <p>All'Art 8 (Convenzioni), viene autorizzata da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la stipula di convenzioni con soggetti che producono e gestiscono spettacoli classici da rappresentare prioritariamente in zone archeologiche.</p> <p>All'Art 11 (Teatro di Figura), tra gli scopi dei contributi concessi ai soggetti che si occupano di conservazione e diffusione del teatro dell'Opera dei Pupi vi è il finanziamento di spettacolo, rassegne e festival.</p> <p>All'Art 17 (Accademia di arte del dramma antico) viene indicata tra le attività dell'Accademia promossa dalla Regione l'organizzazione di rassegne e festival.</p>
REGIONE	TOSCANA	TRENTO	UMBRIA	VALLE D'AOSTA	VENETO
LEGGE	L.R. 25 febbraio 2010, n. 21 <i>con emendamenti al 18/12/2019</i>	Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 <i>con le modifiche introdotte dalla Legge Provinciale 21 novembre 2022, n. 15</i>	L.R. 6 agosto 2004, n. 17	L.R. 19 dicembre 1997, n. 45	Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
5. FESTIVAL	<p>TITOLO IV (Promozione e organizzazione di attività culturali)</p> <p>CAPO I (Sistema regionale delle attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audio visive)</p> <p>Art. 34 (Funzioni della Regione)</p> <p>Art. 39 (Forme del sostegno regionale)</p> <p>La Regione sostiene con contributi i festival di alto livello qualitativo e "con prevalenti contenuti di produzione e innovazione culturale". I festival sono espressamente indicati anche come canale di promozione della musica popolare contemporanea</p>	<p>CAPO V (Discipline particolari)</p> <p>Art. 21 (Disposizioni a favore dello spettacolo)</p> <p>La legge parla di festival solo riferendosi al settore cinematografico e degli audiovisivi, in particolare attiva forme di coordinamento tra i soggetti che curano i festival.</p>	<p>Art 8 (Benefici finanziari)</p> <p>Ai benefici finanziari di cui all'art 8 (Benefici finanziari) possono accedere festival, rassegne e manifestazioni similari purchè rrispettino i CCNL di categoria esoggetti beneficiari dei contributi siano contraddistinti dalla natura professionistica delle attività realizzate</p>	nessun riferimento	<p>TITOLO II (Disposizioni specifiche sui beni e sulle attività culturali)</p> <p>CAPO III (Attività culturali e spettacolo)</p> <p>Art. 36 (Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico)</p> <p>I festival vengono citati solo in riferimento alla Cultura audiovisiva ed esercizio cinematografico. Assente ogni altro riferimento a Festival teatrali, di danza o multidisciplinari.</p>